

**Sentenza:** 11 febbraio 2011, n. 42

**Materia:** Amministrazione pubblica - Pubblico impiego

**Limiti violati:** Art. 97. terzo comma, Cost.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Ricorrente:** Tribunale amministrativo regionale della Puglia (sede di Lecce)

**Oggetto:** articolo 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia).

**Esito:** Illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia).

**Estensore nota:** Paola Garro

La Corte costituzionale, con la sentenza annotata, dichiara illegittima la norma della Regione Puglia che, per la stabilizzazione dei dirigenti sanitari, ha previsto una procedura selettiva interamente riservata, e ribadisce il principio, consolidato nella propria giurisprudenza, che ai fini dell'accesso al pubblico impiego il pubblico concorso costituisce la regola e che eccezioni sono ammissibili solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico.

La norma censurata, nel prevedere che nel triennio 2008-2010 le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici procedono, a determinate condizioni, alla stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa con incarico a tempo determinato, dispone, tra l'altro, che *“dal 1° gennaio 2008 le aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici per i profili professionali, oggetto di stabilizzazione, non possono procedere ad indire ovvero proseguire procedure concorsuali ovvero ad utilizzare le graduatorie dei concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione”*.

Per il giudice rimettente, chiamato a decidere in ordine alle impugnazioni proposte da due soggetti inseriti quali idonei in una graduatoria concorsuale della ASL di Lecce, la norma *de qua* si porrebbe in contrasto con l'art. 97, terzo comma, Cost., poiché consente la stabilizzazione del personale dirigenziale assunto a tempo determinato dalle ASL, nonché la copertura da parte di questo personale precario dei posti vacanti nella pianta organica, a detrimento di coloro che, come i ricorrenti dei due giudizi *a quibus*, abbiano partecipato ad un concorso pubblico e siano in attesa di essere nominati sui predetti posti man mano che si rendono vacanti nel periodo di validità della graduatoria in cui sono inseriti; in tal modo, però, la norma sovvertirebbe un sistema (quello del c.d.

scorrimento delle graduatorie) che costituirebbe applicazione del principio costituzionale del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

Per i giudici di legittimità la questione è fondata. Essi richiamano principi costituzionali consolidati quali quelli che precisano i limiti entro i quali può consentirsi al legislatore di disporre procedure di stabilizzazione di personale precario che derogano al principio del concorso nonché l'orientamento secondo il quale l'area delle eccezioni al concorso deve essere delimitata in modo rigoroso e deroghe sono legittime solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle.

Per i giudici *“non può, tuttavia, ritenersi sufficiente, a tal fine, la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione (...), né basta la «personale aspettativa degli aspiranti» ad una misura di stabilizzazione (...). Occorrono invece particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere, in particolare relativamente all'esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione e non acquisibili all'esterno, le quali facciano ritenere che la deroga al principio del concorso pubblico sia essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione”*.

La natura comparativa e aperta della procedura, per la Consulta, è elemento essenziale del concorso pubblico mentre procedure selettive riservate, che riducano irragionevolmente o escludano la possibilità di accesso dall'esterno, violano il carattere pubblico del concorso e, conseguentemente, i principi di imparzialità e buon andamento, che esso assicura.

La norma regionale che prevede una procedura selettiva interamente riservata, in assenza di alcuna peculiare ragione di interesse pubblico è, pertanto, illegittima per violazione dell'art. 97, terzo comma, Cost.